



Ministero della Salute

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA TUTELA DELLE PERSONE MAGGIORMENTE SUSCETTIBILI AGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, rendono necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine:

CONSIDERATO che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e sulla offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

RAVVISATA la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di suscettibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della "popolazione fragile";

CONSIDERATA la necessità di valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;

RITENUTA la necessità che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera b) del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

TENUTO CONTO che questo Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;

CONSIDERATO che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

RITENUTI sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

ORDINA:

Art. 1

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle "anagrafi della fragilità" e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1 aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione;
2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione Civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone

più suscettibili agli effetti alle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2010.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 19 MAG. 2010

IL MINISTRO
Prof. Ferruccio Fazio